

MARCO MAIURO

**DIRITTO PUBBLICO, DIRITTO PRIVATO E
STORIA ECONOMICA: NOTE SU QUALCHE
DOCUMENTO DI ETÀ ADRIANEA**



Isbn 9788828835447

Estratto dal volume:

**IL DIRITTO ALLO STATO PURO?
LE FONTI GIURIDICHE ROMANE COME DOCUMENTO
DELLA SOCIETÀ ANTICA**

a cura di
CHIARA BUZZACCHI e IOLE FARGNOLI

2021

MARCO MAIURO (*)

DIRITTO PUBBLICO, DIRITTO PRIVATO E
STORIA ECONOMICA: NOTE SU QUALCHE
DOCUMENTO DI ETÀ ADRIANEA

Spero di non tradire troppo il pensiero di Dario Mantovani se provo a riassumere le domande fondamentali da lui poste: quella, per iniziare dalle fonti, circa i livelli di lettura dei frammenti giurisprudenziali, circa la loro rappresentatività della realtà economica, il loro essere esse stesse documenti di una realtà economica. Quindi, su di un piano diverso, la domanda circa quale possa essere il rapporto tra argomentazione giuridica e pensiero economico, vale a dire se e come motivazioni che noi oggi diremmo di carattere economico abbiano giocato un ruolo, e subordinatamente a quali altre motivazioni, nella documentazione giurisprudenziale e di contenuto giuridico a noi giunta, e quali e in che misura un pensiero giuridico formatosi nella logica del diritto privato sia penetrato, abbia plasmato interventi di natura pubblica, imperiale (1).

(*) Università degli Studi di Roma La Sapienza.

(1) Il presente saggio prende le mosse dalla lettura, straordinariamente stimolante e provocatoria, di D. MANTOVANI, *Inter aequum et utile. Il diritto come economia nel mondo romano?*, in E. LO CASCIO/D. MANTOVANI (cur.), *Diritto romano ed economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'impero)* (Pavia 2018) 785-809; tradotto, con l'omissione dei riferimenti interni al volume succitato come: *Inter aequum et utile. The Law as Economics in the Roman World?*, in M. MAIURO/G.D. MEROLA/M. DE NARDIS/G. SORICELLI (cur.), *Uomini, Istituzioni, Mercati. Studi di storia per Elio Lo Cascio* (Bari 2019) 505-524. Piace qui ringraziare le organizzatrici del Seminario, le colleghe Chiara Buzzacchi e Iole Fargnoli, per avermi invitato a dibattere su temi così importanti e con interlocutori tanto autorevoli. Dopo la scrittura del presente saggio, ho constatato, con mia grande lusinga, che alcune conclusioni qui avanzate, specialmente nella critica alla storia quantitativa e agli approcci neoclassici, erano state con grande autorevolezza avanzate da L. CAPOGROSSI COLOGNESI [in *Una 'new conjectural history'?*, in E. CHEVREAU/D. KREMER/A. LAQUERRIÈRE-LACROIX (cur.), *Carmina Iuris. Mél. M. Humbert* (Paris 2012) 57-66], con cui ho discusso a lungo il contenuto del presente saggio. Mi sono potuto giovare di un ulteriore privilegio: il dialogo con Dario Mantovani è proseguito anche dopo aver letto

I miei rilievi non possono essere che adesivi alle conclusioni di Dario Mantovani: i giurisperiti colgono frammenti fondamentali ma parziali della realtà economica antica; lo spettro dei casi loro prospettati è socialmente selezionato, e la loro dottrina, il loro magistero sta nel tipicizzare il singolare, vale a dire nell'astrarre dal caso concreto posto alla loro attenzione una qualche regola generale, ovvero di illustrare la regola con l'ausilio del caso concreto. Vi sono, come scrive Mantovani, spie di fatti economici, laddove invero gli scritti dei giuristi, presi come fonti per comprendere la realtà antica, sono una straordinaria miniera di informazioni anzitutto, e direi, quasi esclusivamente, di storia sociale, non di storia economica. Tocco qui un punto che cercherò di sviluppare nel corso di queste brevi note, e che rileva del quesito a mio avviso a monte del discorso fatto da giuristi e da storici, un punto su cui intravedo, o meglio pavento, una futura lacerazione tra due tipi di storia economica.

Le riflessioni che qui brevemente seguono non sono affrontate nell'analisi di Mantovani, e pertengono maggiormente al modo in cui gli storici antichi con interessi e formazione da storici economici hanno analizzato il mondo antico, specialmente i secoli centrali della storia romana. Dobbiamo tuttavia ad una romanista, a Lauretta Maganzani nel suo straordinario affresco di due secoli di storia intellettuale di dialogo tra diritto romano ed economia, la sottolineatura dell'importanza di quello che fu, a tutti gli effetti, un momento cruciale di frattura tra storici tradizionali ed economisti, vale a dire la rivoluzione marginalista della fine del XIX secolo, e l'aver l'economia virato da scienza in dialogo con molte altre discipline, ma soprattutto con la storia, a disciplina con statuto, linguaggio e metodi argomentativi suoi propri (2). Ciò è indubbio, e meriterebbe ulteriori approfondimenti. Un ulteriore, a mio avviso ancor più fondamentale nodo critico toccato da Maganzani, concerne gli assunti da cui partono gli economisti neoclas-

il testo che egli qui pubblica. Se vi è qualcosa di buono nel mio testo si deve allo stimolo e all'impulso che Mantovani ha dato ad esso, costringendomi a pensare più a fondo, a chiarire di più, ad organizzare meglio l'argomentazione. Il dott. Tommaso Greco ha contribuito ad alleviare le difficoltà di contesto, con la sua assistenza nel reperire testi e nel leggere le varie versioni.

(2) L. MAGANZANI, *Economia e diritto romano (XIX-XXI sec.). Storie varie di convergenze parallele*, in LO CASCIO/MANTOVANI, *Diritto romano ed economia* 23-171; v. anche L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Diritto, società ed economia in Roma antica e i romanisti del Novecento*, in LO CASCIO/MANTOVANI, *Diritto romano ed economia* 173-208; ID., *Padroni e contadini nell'Italia repubblicana* (Roma 2012).

sici, dalla razionalità individuale sino alla teoria dell'ottima allocazione delle risorse nelle riflessioni di Pareto prima, di Coase poi e della scuola di Chicago (3). La storia economica antica scritta e studiata dagli storici antichi di professione negli ultimi cinquanta anni non può che risultare, in qualche modo, ed estremizzando, una storia di straordinarie innovazioni metodologiche e di serrato dibattito su queste, scaturite tuttavia da un profondo sentimento di frustrazione intellettuale: dalla sconsolata, a ben leggere tra le righe, più che orgogliosa, rinuncia ad ogni categoria economica moderna in Finley, tanto da costruire su questa assenza di parametri moderni un'immagine statica, primitiva, in ultima analisi astorica dell'economia antica (4), ai tentativi più recenti da parte soprattutto di Scheidel di combinare teoria e documentazione, storia comparativa e analisi documentaria, partendo da assunti neoclassici che finiscono inevitabilmente per dimostrare come il mondo antico risulti più povero, meno articolato, in breve molto più arretrato delle esperienze economiche medievali e post-medievali; a mio avviso, entrambe le proposte, finleyana e scheideliana non colgono appieno (o non vogliono cogliere) come un approccio esclusivamente deduttivista e *top-down* abbia già iscritto il finale nelle sue stesse premesse, nei suoi stessi assunti (5).

(3) Sugli effetti e i contenuti portati dal pensiero marginalista, cfr. ancora MAGANZANI, *Economia e diritto* 44 ss. Un tentativo originale e ambizioso di 'alfabetizzare' gli antichisti ai concetti chiave della moderna scienza economica è stato fatto da D.W. JONES, *Economic Theory and the Ancient Mediterranean* (Oxford 2014). A mio modesto avviso, poco della messe di teorie, dati, grafici etc. riportati e illustrati può essere messo a frutto dallo storico antico. V. anche P. ERDKAMP, in *Bryn Mawr Classical Review* 2015.04.33.

(4) M. FINLEY, *The Ancient Economy* (Londra 1973); la seconda edizione con i *Further Thoughts* è importante; la prefazione di R. SALLER alla ristampa del 1999, in cui si mappa acutamente il paesaggio intellettuale della ricezione del libro di Finley è ugualmente istruttiva. Il centenario della nascita di M.I. Finley è stato l'occasione per importanti messe a punto storiografiche: W.V. HARRIS (cur.), *Moses Finley and Politics* (Leiden 2013); R. OSBORNE, *The Impact of Finley*, in *British Academy Review* 29 (2017) 24-27.

(5) Difficile orientare il lettore nella sterminata produzione di W. Scheidel; si veda ad es., W. SCHEIDEL (cur.), *Cambridge Companion to the Ancient Economy* (Cambridge 2012); o, a sua cura, I. MORRIS/P. SALLER, *The Cambridge Economic History of the Graeco-Roman World* (Cambridge 2007). Un articolo particolarmente rappresentativo dell'approccio *top-down* è W. SCHEIDEL/S.J. FRIESEN, *The Size of the Economy and the Distribution of Income in the Roman Empire*, in *JRS* 99 (2009) 61-91. L'ultima produzione di Scheidel ha virato su temi per cui la storia antica è solo un capitolo, solitamente quello iniziale e più 'primitivo', in ricostruzioni generali di lunghissimo

Chi si è occupato di storia economica antica tra gli economisti di professione ha di necessità sorvolato sulla enorme complessità e difficoltà nell'estrarre dati quantitativi dalla nostra documentazione, e ha preso per buoni, per fatti storici, quanto invece deve essere letto, contestualizzato, in ultima analisi storicamente vagliato con metodo filologico. Il ritorno di interesse, in un selezionato gruppo di economisti di professione, per il mondo antico deve essere salutato come un fatto positivo, una spia della vitalità storiografica delle discipline antichistiche e dell'interesse che esse hanno saputo suscitare pur in un contesto generale di loro progressiva marginalizzazione nel panorama delle scienze umane. Il giubilo, tuttavia, deve fermarsi, temo, a questa constatazione: gli apporti in innovazione metodologica ed i risultati che gli economisti hanno saputo offrire alla comprensione del mondo antico sono, mi sembra, sinora modesti nel complesso. E questa mia considerazione non sia, ovviamente, un rimprovero o uno sminuire il loro lavoro, spesso di straordinario interesse. La mia impressione è che si sia letto il mondo antico solo all'interno di un discorso di comparazione con epoche successive, senza poter fornire chiavi di lettura che valgano a chiarire aspetti di quel mondo propri di esso e solo di esso, a cominciare dall'analisi delle fonti di cui disponiamo, invero uniche per tipologia, genere, e tipo di informazioni che forniscono allo storico moderno. Si è oscillati tra una rappresentazione dell'Impero romano come un'economia di mercato moderna (Temin) (6) e il capitolo primo, arcaico e arretrato, di una storia millenaria (Allen, Maddison, parzialmente Milanovic) (7); di nuovo, come in merito all'opera di Scheidel,

periodo; W. SCHEIDEL, *The great Leveler. Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-first Century* (Princeton 2017); ID., *Escape from Rome. The Failure of the Roman Empire and the Road to Prosperity* (Princeton 2019).

(6) P. TEMIN, *The Roman Market Economy* (Princeton 2012).

(7) Limiterò qui i riferimenti ad un tema classico di storia economica e sociale, vale a dire la distribuzione della ricchezza, l'allocazione delle risorse e il livello di disuguaglianza (coefficiente Gini): R.C. ALLEN, *How Prosperous Were the Romans: Evidence from Diocletian's Price Edict (AD 301)*, University of Oxford, Department of Economics, Discussion Paper Series 363 (October 2007); ripubblicato in A. BOWMAN/A. WILSON (cur.), *Quantifying the Roman Economy: Methods and Problems* (Oxford 2007) 327-345; A. MADDISON, *Contours of the World Economy, 1-2030 AD. Essays in Macro-economic History* (Oxford 2007); B. MILANOVIC, *Income Level and Income Inequality in the Euro-Mediterranean Region, c. 14-700*, in *Review of Income and Wealth* 65.1 (2019) 1-20; molto importante anche l'articolo di SCHEIDEL/FRIESEN, *The Size of the Economy*. Ho preso posizione sul tema in oggetto in M. MAIURO, *Caritas annonae a Pompeii*, in MAIURO/MEROLA/DE NARDIS/SORICELLI (cur.), *Uomini, Istituzioni,*

credo che gli storici dell'antichità possano trarre ancora poco da analisi che, in fin dei conti, seppur raffinate e corredate da splendidi grafici, talvolta da formule matematiche che, per quanto elementari, danno certo una qualche parvenza di scientificità, non contribuiscono se non marginalmente alla nostra comprensione del mondo antico. Molto più fecondi, al contrario, mi sembrano i tentativi di innestare un dialogo serrato fra queste discipline oggi lontane, ma un tempo non così lontane, facendo dell'unione e del confronto di metodi e linguaggi diversi un punto di incontro. Penso qui, ad esempio, ai contributi di Lo Cascio e Malanima (8).

Ma ritorno alla paventata biforcazione tra due storie dell'economia antica. Se vogliamo essere storici dell'economia nel senso ora maggiormente in voga, vale a dire storici quantitativi, se in breve la storia economica o è storia quantitativa o non è, possiamo solo cercare di organizzare i dati che possiamo estrarre dalla ricerca, ad esempio archeologica, in seriazioni spazio-temporali, in modo da tentare di ottenere serie quantitative nel tempo e nello spazio (9). Ovvero, e questa mi sembra essere la via seguita da Mantovani, tentare di comprendere dal di dentro la logica, gli usi, gli stilemi, i generi delle nostre fonti scritte che parlano di fatti economici, vale a dire dall'analisi dei processi anzitutto culturali che ne hanno reso possibile la produzione. Ovviamente non si tratta di vie necessariamente alternative. Anzi, in teoria, il dialogo tra i due approcci sarebbe molto fecondo e lo è nella pratica scientifica di molti storici; la paventata divaricazione sta

Mercati 473-491; ID, *Urbanizzazione, demografia, lavoro e artigianato. A proposito di alcune opere recenti*, in *MedAnt.* XXII.1-2 (2019) 11-33.

(8) Cfr. in tema di distribuzione di ricchezza, E. LO CASCIO/P. MALANIMA, *GDP in Pre-modern Agrarian Economies (1-1820 AD). A Revision of the Estimates*, in *Riv. St. Economica* 25 (2009) 387-415; ID., *Cycles and Stability. Italian Population Before the Demographic Transition (225 B.C.-A. D. 1900)*, in *Riv. St. Economica* 21.3 (2005) 5-40.

(9) I volumi dell'Oxford Roman Economy Project, diretto da A. Wilson e A. Bowman hanno in effetti sperimentato questo approccio con notevole successo. Molti sono i contributi al dibattito, di singoli studiosi o di equipe di ricerca in progetti ampi, che hanno negli ultimi due decenni sperimentato nuove metodologie di analisi quantitativa. Si citino qui anche i lavori del gruppo di ricerca di Ghent 00, e il Progetto ERC *Empireof2000cities* che prende in esame il tasso di urbanizzazione dell'Impero romano, diretto da L. de Ligt e da J. Bintliff. Sempre sul tema della distribuzione del reddito e livelli di wellbeing, il tema è stato affrontato partendo da una notevole banca dati di antropologia fisica da W.M. JONGMAN/J.P.A.M. JACOBS/G.M. KLEIN GOLDEWIJK, *Health and wealth in the Roman Empire*, in *Economics & Human Biology* 34 (2019) 138-150.

tuttavia esattamente nella pretesa che la storia economica può solo essere quantitativa. Ciò evidentemente preclude l'accesso ad un materiale documentario straordinario, come ad esempio quello raccolto nei *Digesta*, per cui, come si diceva, fatti di qualche rilevanza economica, o transazioni economiche *tout-court*, sono descritti o accennati o dati per scontati dal contesto, quindi normati e commentati quasi in ogni frammento. Seguendo la logica argomentativa dei giurisperiti dall'interno, secondo le griglie culturali e dottrinarie del genere letterario, o, ancor più sottilmente, la linea di pensiero sottesa, la logica che presiede al ragionamento giurisprudenziale, si può, credo, pazientemente tentare di scrivere una storia economica. Ma questa storia economica sarà fatalmente diversa, nelle domande, nel linguaggio, nell'argomentazione da quanto gli storici economici oggi intendono per storia economica. E l'aspetto quantitativo, 'curse of the economists', risulterà pressoché assente in questo approccio (10), e il metodo di analisi potrebbe apparire fatalmente 'undertheorized'. In breve, la paziente opera di tessitura del filo di un discorso che prenda le mosse dalla lettura dei documenti antichi risulta una via percorribile, non la sola, ma certamente una via maestra: un approccio quindi che muova dalle fonti alle ricostruzioni generali, pertanto, in prima battuta, *bottom-up*, è l'unico per il quale non siamo costretti dalle gabbie teoriche a colmare enormi *gap* tra ciò che è lecito dedurre dalle nostre fonti e quello che vorremmo sapere del mondo che quelle fonti produsse. In quell'intervallo, a mio avviso, tenuto in debito conto il senso di frustrazione summenzionato, ineliminabile, si gioca la stessa possibilità di scrivere di storia economica antica. Ration per cui diviene fondamentale riprendere i due corni del problema così lucidamente messi a fuoco da Mantovani: quanto le fonti, in questo caso giurisprudenziali o normative, possano fungere da documenti di fatti economici; e quale sia il pensiero e il ragionamento sui fatti a monte delle espressioni contenute nelle fonti giurisprudenziali e normative.

(10) Illuminanti a tal proposito sono i rilievi di G. MARAGNO, *I numeri nelle fonti giurisprudenziali. Prospettive di analisi*, in MANTOVANI/LO CASCIO, *Diritto romano e economia* 255-286 circa il processo di tipizzazione e di astrazione cui i pur numerosi dati numerici contenuti nei *Digesta* sono stati sottoposti; in breve, la ricca messe di dati numerici è pressoché inutilizzabile; v. anche J. ANDREAU, *Concepts économiques dans les oeuvres des juristes romains* e L. DE LIGT, *Roman law and Roman Economic History: Some Methodological Problems*, nel medesimo volume, rispettivamente a pp. 223-254 e 209-222. Ugualmente, nel saggio di Mantovani qui pubblicato, il lettore troverà ampia disamina del punto in oggetto.

Concentrerò la mia analisi prendendo spunto dall'editto adrianeo discusso sulla rateizzazione dei pagamenti dell'*argyrikos phoros* nelle varie macro-regioni egiziane, per concentrarmi soprattutto sul secondo corno del problema, quello della logica sottesa e delle categorie implicite o esplicite usate nei provvedimenti imperiali. Limiterò la mia analisi a un selezionato numero di costituzioni imperiali emanate dalla cancelleria di Adriano per due ordini di ragioni: la cancelleria imperiale, dobbiamo dare per assunto, incorpora e traduce concetti e stilemi tratti dalla consultazione e dalla scienza degli *iurisperiti*, e può pertanto dirsi rappresentativa, nelle sue manifestazioni scritte, di un generale approccio alla materia cui concorrono i giuristi. I valori che troviamo espressi nei frammenti degli *iurisperiti* e che ispirano la loro azione (*aequitas*, *humanitas* etc.) si fanno nelle costituzioni imperiali stile di governo, modello di gestione delle risorse pubbliche e private. Tale consonanza non può essere casuale, ma è il prodotto di una struttura profonda cui accedono coloro che sono chiamati a decidere, dirimere, o a esprimersi su fatti che noi chiameremmo economici. In secondo luogo, e soprattutto, l'esautiva e del tutto persuasiva analisi che Mantovani offre del problema dei frammenti giurisprudenziali quali 'documenti di fatti economici' mi esime dal soffermarmi sul punto, e mi consente di rimandare il lettore di queste note alla ben più ricca disamina pubblicata nel presente volume.

Aggiungerò un solo elemento di discussione, vale a dire la domanda se e in che misura quanto verrà qui esposto può dirsi tipico del solo universo romano, e del solo periodo imperiale. Discuterò quindi brevemente, ed *exempli gratia*, tre brevi escerti tratti da opere scritte ad Atene nel IV secolo a.C., per mostrare come il discorso qui affrontato possa trovare consonanze significative anche al di fuori del perimetro delle costituzioni altoimperiali e della letteratura giuridica romana. Ovviamente, ciò non equivale a dire che non vi siano specificità culturali e differenze sostanziali tra i due mondi o, ancor peggio, che la storia dell'economia romana sia da porre sullo stesso piano dell'economia dell'Atene democratica di età classica; gli esempi che qui si faranno non valgono a tornare a Finley e alla sua storia economica senza storia. Esistono tuttavia, e qui Finley aveva certamente ben visto, elementi che rendono il discorso antico sull'economia come informato da un plesso di valori culturali e sociali tendenzialmente compatto e soprattutto strutturalmente diverso dal nostro e da altri segmenti temporali della storia occidentale a noi più vicini, che è necessario studiare e comprendere all'interno del perimetro della sua propria

logica, e per il quale la comparazione tanto cara agli storici economici poco varrebbe.

L'aver riconosciuto il ricorso alla logica della *remissio mercedis* nell'editto adrianeo sulla remissione all'*argyrikos phoros* coglie un dato fondamentale. Il ricorso retorico alla *philanthropia*, una 'categoria etica, o per meglio dire politica' nel giustificare l'intervento, sostenuta e guidata dall'*aequitas*, sussume uno stile di governo, in altri documenti ribadito e incapsulato nel concetto di *humanitas*, ma è al contempo anche un metodo di lavoro, un modo di ragionare, in breve una struttura profonda cui accedono gli *iurisperiti* e la stessa cancelleria imperiale (11). Si tratta di un caso isolato o piuttosto di un carattere originale, strutturale?

Mi limiterò qui ad altri documenti di età adrianea, ove il *modus operandi* del legislatore sembra essere informato e plasmato in un discorso giuridico, non economico. Ho ricercato nel relativamente ricco dossier di documenti usciti dalla cancelleria di Adriano quelli aventi contenuti che noi diremmo economici. Lo spoglio sistematico di questa documentazione mi ha confortato nell'impressione che quanto sostenuto da Mantovani colga un punto essenziale, spesso trascurato dagli storici, da me in primis in alcuni lavori precedenti non dedicati a questo dossier, ma ad altri di tenore comparabile. I documenti su cui mi diffondo qui hanno ricevuto in tempi recenti un'attenzione crescente da parte di storici dell'economia antica che ne hanno dato una lettura secondo un griglia concettuale neoistituzionalista: si è voluto vedere in queste iniziative non solo una spia della diminuzione dei costi di transazione per la migliorata efficienza del sistema nel suo complesso, ma anche di una accentuata consapevolezza circa il fatto che, nell'agire nel modo in cui si è fatto, si sarebbero diminuiti i costi di transazione (12). Il punto non è di poco momento: un conto è intervenire con misure perequative a garantire un ideale di equità, beneficio e utilità, sostanzialmente diverso è intervenire con la consapevolezza e l'aspettativa che una determinata riforma o misura avrebbe recato un beneficio anzitutto economico.

L'*epistula* frammentaria *de re piscatoria* (IG II/III² 1103 = Oliver 77) è tra i pochi documenti normativi che esplicita la ragione econo-

(11) Sulla *remissio mercedis*, fondamentale, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Remissio mercedis. Una storia tra logiche di sistema e autorità della norma* (Napoli 2005).

(12) Cfr. in particolare D. KEHOE, *Law and Rural Economy in the Roman Empire* (Ann Arbor 2007) cap. I; E. LO CASCIO, *Crescita e declino. Studi di storia dell'economia romana* (Roma 2009) 91 ss.

mica per l'intervento imperiale (13). Nella prima parte conservata si menziona un'imposta di due oboli (probabilmente fissa, forse una tassa portuale, un *ellimention* piuttosto che un dazio) (14), quindi l'*ateleia* per i pescatori sul pescato venduto nell'agorà di Eleusi, affinché vi sia abbondanza nei mercati e un qualche utile ricada, evidentemente su Eleusi, grazie alla tassazione (15); quindi si afferma il principio per cui l'imperatore ordina che i *kapeloi* e coloro che commerciano dopo di loro, cessino l'*aischrokerdia*, la sordida avidità, e si invocano misure di condanna da parte del tribunale dell'Areopago, presso il cui *kerux* può farsi una *delatio* (16). Si sancisce che le merci (*panta*), ma con ogni verosimiglianza il discorso riguarda ancora il pesce, siano vendute o dai trasportatori/pescatori che giungono al porto o dai primi compratori presso di loro (17). Ulteriori intermediazioni di acquirenti e rivenditori farebbero lievitare i prezzi (18). In breve, nella parte superstite del testo, si concede un'*ateleia* ai pescatori che, dopo aver pagato una tariffa pressoché simbolica, vendano direttamente il pesce nell'agorà di Eleusi; quindi si condanna moralmente l'eccessiva avidità di guadagno delle catene di commercianti. Molto si è voluto dedurre da questa *epistula* frammentaria, riguardo ad una possibile politica economica e commerciale di Adriano. Una lettura piana invece userebbe le medesime categorie cui abbiamo prima accennato a riguardo delle esenzioni dell'*argyrikos phoros* in base alle piene del Nilo: a quanto ne so non credo sia stato notato che l'*epistula* tratta di due mercati diversi, seppure la logica sottesa dal provvedimento sia la medesima per

(13) Si farà qui riferimento all'edizione del testo di G. PURPURA, *Revisione e integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori I* (Torino 2012) 585-598; da ultimo, G.D. MEROLA, *Epistula Hadriani de re piscatoria*, in MAIURO/MEROLA/SORICELLI/DE NARDIS (cur.), *Uomini, istituzioni, mercati* 343-352 con bibliografia precedente.

(14) Ipotesi proposta da E. LYTLE, *Fishless Mysteries or High Prices at Athens? Re-examining IG' II² 1103*, in *Museum Helveticum* 64 (2007) 100-111.

(15) Cfr. PURPURA, *Revisione e integrazione* 595, ll. 3-5: ...τοῖς] / δὲ ἐν Ἐλευσεῖν ἀλείψουσιν ἀτέλειαν ἰχθύων εἶναι ὅταν ἐν Ἐλευ]- / σεῖν ἐν τῇ ἀγορᾷ πιπράσκουσιν, ὡς μὲν ἦ [εὐθενία, τὸ δὲ διὰ τὰ] / εἰσαγωγή ὄφελος εἰς μέγα τι ἀπαντήσῃ.

(16) *Ibid.*, ll. 5-8: τ[οὺς δὲ καπήλους] / καὶ τοὺς πάλιν καπηλεύοντας πεπαῦσθ[αι τῆς αἰσχροκερδίας] / βούλομαι ἢ ἔνδειξιν αὐτῶν γείνεσθαι πρ[ὸς τ]ὸν κ[ή]ρυκα τῆς ἐξ Ἄ- / ρείου πάγου βουλή.

(17) *Ibid.*, ll. 9-10: Πιπρασκέ[τω]σαν δὲ πάντα ἢ αὐτοὶ οἱ / κομίζοντες ἢ οἱ πρῶτοι παρ'αὐτῶν ὀνοῦ[με]νοι.

(18) *Ibid.*, ll. 10-12: Τὸ δὲ καὶ τρίτους ὦ- / νητὰς γεινομένους τῶν αὐτῶν ὀνίων με[τα]πιπράσκειν ἐπιτείνει / τὰς τειμάς.

entrambi; per l'agorà di Eleusi, ed alcuni, credo a torto, pensano ci si riferisca qui all'occasione dei Misteri (19), si cerca di contemperare abbondanza, floridezza del mercato (*euthenia*) e vantaggio fiscale (*opheilos*) grazie agli *eisagogia*, concedendo ai pescatori l'*ateleia* sul pesce venduto; dall'altro si vieta che intervengano grossisti che comprino il carico intero delle imbarcazioni (in questo caso il prodotto della pesca), più volte, come evidentemente doveva avvenire per molte, forse quasi tutte le merci sbarcate al Pireo e portate nel *Deigma*, il luogo dell'emporio in cui è stata trovata l'*epistula* e dove secondo il dettato esplicito della stessa doveva essere esposta (20). Il *Deigma*, come il nome stesso indica, è il luogo in cui gli acquirenti comprano all'ingrosso interi carichi, solitamente di materiale da stoccare a spese dei compratori, e per cui l'acquisto si fa sulla base di campioni, *deigmata* appunto, quando la nave è ancora all'attracco e non ancora scaricata (21). L'intervento adrianeo si limita quindi ad una categoria merceologica la cui caratteristica fondamentale è quella di essere velocemente deperibile, come ad esempio lo erano gli ortaggi o la frutta, che di fatto erano solitamente esenti da dazio, smerciati al dettaglio dagli stessi produttori e commercianti nell'agorà, non nell'emporio, come viene normato il caso di Eleusi, un demo con l'agorà presso il porto (22). L'*ateleia* sul pesce venduto direttamente dagli *alieis* nell'agorà di Eleusi sembra pertanto essere un provvedimento che assimila questa particolare categoria di merci a tutte quelle deperibili vendute quotidianamente nelle *agorai* greche. Diverso il caso del Pireo: qui probabilmente i *komizontes* sono gli *alieis* che vendono il pesce sul molo agli *ichhtypolai*, che poi la rivenderanno al mercato del Pireo o a quello di Atene o altrove nei demi attici, sobbarcandosi le spese di trasporto. La stele posta nel *Deigma*, ovvero laddove avvengono le transazioni di più alto valore, e

(19) Tra questi, cfr. P. GRAINDOR, *Atbènes sous Hadrien* (New York 1934) 127-129; F. MARTIN, *La documentacion griega de la cancelleria del emperador Adriano* (Pamplona 1982) 82-85; J.H. OLIVER, *Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri* (Philadelphia 1989) 194 s.; A.R. BIRLEY, *Hadrian, the Restless Emperor* (New York 1997) 177; M.T. BOATWRIGHT, *Hadrian and the Cities of the Roman empire* (Princeton 2000) 90 s.

(20) Cfr. PURPURA, *Revisione e integrazione* 590, ll. 12-13: « ταύτην τὴν ἐπιστολὴν στήλη ἐ[γ]γράψαντες ἐν Πειραιῖ / στήσατε πρὸ τοῦ δείγματος ».

(21) Una rassegna degli studi sul δείγμα e sulle attività ivi svolte è contenuta in PURPURA, *ibid.* 589, n. 21.

(22) Sulle *agorai* nei demi, v. da ultimo E.M. HARRIS/D.M. LEWIS, 'Introduction', in E.M. HARRIS/D.M. LEWIS/M. WOOLMER (cur.), *The Ancient Greek Economy: Markets, Households and City-States* (Cambridge 2016) 12 s.

dove i grossisti acquistano e rivendono carichi interi o parti di carichi all'ingrosso, deve essere stata rivolta esattamente ai *kapeloi* e a quelli che *palin kapeleuontes*, cioè ai commercianti all'ingrosso oggetto dell'attenzione imperiale. In breve, il provvedimento ha un carattere perequativo, nel senso che proibendo l'intermediazione di acquirenti all'ingrosso oltre all'*alieus* e all'*ichtyposes*, e promuovendo con un'esenzione dal dazio la vendita del pesce da parte dei pescatori nelle *agorai* minori dell'Attica, reprime o tenta di reprimere fenomeni speculativi, come del resto noto da una lunga serie di frammenti di giurisperiti e di costituzioni imperiali (23). Ma la retorica e verosimilmente il pensiero alla base del provvedimento non sono economici, bensì morali, in senso lato filosofici, e anche qui a me sembra, in un caso del tutto minore, può intravedersi la logica che vuole contemperare l'*utile* (*ophelos* qui può tradurre un originario latino *utile* o *incrementum*) all'*aequum* (i pescatori sono fatti esenti del dazio del loro prodotto come lo sono gli agricoltori che portano all'agorà i propri prodotti). La considerazione per cui più lunga la catena di intermediari e maggiore il prezzo al dettaglio è evidentemente di buon senso, e non vi è alcuna concezione o teoria economica o macroeconomica di rilievo dietro ad un simile provvedimento. Esso sembra prendere in considerazione il beneficio auspicato per il consumatore finale, che avrebbe potuto trovare nel mercato prodotti a prezzo più basso, e di simili provvedimenti troviamo traccia in molti altri testi, sia nei *Digesta* sia nelle costituzioni.

Rileva qui sottolineare come un punto qualificante dell'analisi svolta da Mantovani sia l'adozione di una logica propria del diritto privato, la *remissio mercedis*, su scala finanziaria provinciale; logica, argomentazione, quindi tipo di approccio che coniuga buon senso paternalistico all'intuizione di alcuni fenomeni di carattere economico, senza tuttavia elaborare alcun discorso propriamente economico. L'opera di Glauco Tozzi ha meritoriamente raccolto frammenti di contenuto economico degli autori antichi, frammenti di un discorso

(23) Per rimanere nel *corpus* documentario di costituzioni adrianee, cfr. l'*epistula Hadriani de re olearia* (OLIVER, *Greek Constitutions* 232-238, n. 92) e l'epistola inviata ai pergameni (OLIVER, *ibid.* 208-215, n. 82), documenti che già Rostovzeff accostava: cfr. i più recenti contributi di Purpura e Merola, secondo i quali i provvedimenti adrianei devono considerarsi a favore delle comunità, contro fenomeni speculativi che alteravano il prezzo dell'olio nel mercato ateniese, e il valore al cambio della moneta in territorio pergameno.

mai fatto compiutamente, di una scienza mai nata tra gli antichi (24). Prima di muovere al più celebre caso di età adrianea di adozione di clausole e stilemi del diritto privato, vale a dire la ricezione della *lex Manciana* nella *lex Hadriana de rudibus agris*, vorrei rimanere ancora per poco nel porto di Atene per porre all'attenzione tre brevissimi frammenti che aprono un interessante squarcio più che sulla produzione di leggi o di opinioni ed elaborazioni sulle stesse, sulla ricezione che un ordinamento giuridico poteva avere sullo stato del commercio e quindi, latamente sull'economia, nell'Atene classica. Li riporto in quanto non citati, mi sembra, da Tozzi, e tuttavia interessanti proprio in quanto particolarmente espliciti su di un punto qualificante. Vale la domanda sopra posta, cioè in che misura determinati aspetti dell'elaborazione di un pensiero centrato su temi di carattere economico possa essere patrimonio comune dell'epoca classica, al di là dei contesti specifici e della tipologia documentaria.

A livello di riflessione teorica, l'Anonimo di Giamblico esprime in maniera mai altrove così chiara come l'*eunomia*, la legge e l'ordine e la fiducia (la *pistis*) da essi promossi, favoriscano la circolazione di denaro anche quando questo è poco (25), mentre l'*anomia*, al contrario, provoca la tesaurizzazione delle ricchezze, quindi provoca un arresto della circolazione dei beni, anche quando il denaro è abbondante (26). Al di là delle difficoltà che il testo pone, per il suo inquadramento cronologico, la sua attribuzione, il contesto filosofico, per il linguaggio usato, per cui due espressioni tecniche concernenti la circolazione del denaro e la sua tesaurizzazione sono qui per la prima volta attestate, e su tutto ciò non mi esprimerò (27), colpisce il rilievo che assume

(24) Cfr. G. TOZZI, *Economisti greci e romani* (Milano 1961); dello stesso, e in merito alla questione sopra sollevata nell'*epistula de re piscatoria*, Id., *Dinamica dei costi in casi tipici* (Milano 1950).

(25) Anon. Iambl. 7b = 101.17-102.24 DK: πίστις μὲν πρώτη ἐγγίγνεται ἐκ τῆς εὐνομίας μεγάλη ὠφελοῦσα τοῦ ἀνθρώπου τοὺς σύμπαντας, καὶ τῶν μεγάλων ἀγαθῶν τοῦτο ἔστι; Anon. Iambl. 7b = 101.17-102.24 DK: πίστις μὲν πρώτη ἐγγίγνεται ἐκ τῆς εὐνομίας μεγάλη ὠφελοῦσα τοῦ ἀνθρώπου τοὺς σύμπαντας, καὶ τῶν μεγάλων ἀγαθῶν τοῦτο ἔστι· κοινὰ γὰρ τὰ χρήματα γίγνεται ἐξ αὐτῆς, καὶ οὕτω μὲν ἔαν καὶ ὀλίγα ἢ ἔξαρκῆ ὅμως κυκλοῦμενα, ἄνευ δὲ ταύτης οὐδ' ἂν πολλὰ ἢ ἔξαρκῆ.

(26) Id., 8: ...τὰ τε χρήματα δι' ἀπιστίαν καὶ ἀμικξίαν ἀποθησαυρίζουσιν ἀλλ' οὐ κοινοῦνται, καὶ οὕτως σπάνια γίγνεται, ἔαν καὶ πολλὰ ἢ.

(27) Il testo e il commento di riferimento sono quelli di D. MUSTI e M. MARI (*L'Anonimo di Giamblico. La pace ed il benessere* [Milano 2003]); nel commento di Mari si specificano le ragioni per una cronologia bassa del frammento, gli echi isocratici e le consonanze con l'opera aristotelica. Importanti per i due frammenti qui citati,

l'assetto istituzionale, il 'buon governo', che genera fiducia e accresce il volume delle transazioni e la cui importanza è maggiore della stessa quantità di circolante. Si tratta, credo, di una delle poche esplicite attestazioni secondo cui la quantità di ricchezza non è funzione della quantità di moneta, tema già sviluppato in Platone e Aristotele, ma della effettiva sua circolazione, per la quale anche poca moneta che circola velocemente reca maggior beneficio collettivo di una massa monetaria più grande ma tenuta inoperosa. Una riflessione quest'ultima che un economista del XX o del XXI secolo potrebbe sottoscrivere; ma al contempo, tale osservazione è ricondotta nell'alveo della filosofia morale e del pensiero politico, e colpisce l'assoluto rilievo dato al fattore istituzionale che diviene motore primo e causa efficiente di quella che noi oggi chiameremmo crescita economica.

Intuizioni, si diceva, assai brillanti, e su cui evidentemente alcuni storici dell'economia antica che hanno adottato linguaggio e categorie interpretative neoistituzionaliste potrebbero trovare un qualche conforto empirico al loro approccio (28). Gli altri due passi sono tratti dal *corpus Demosthenicum*, e siamo quindi ricondotti al Pireo (29).

In 56.48 l'arringa finale ai giudici fa appello alla considerazione che nella loro decisione essi porranno una legge per tutto il porto di Atene, e che molti che hanno deciso di intraprendere affari per mare li stanno osservando, per capire come giudicheranno (30); se voi giudici, riprende lo Ps. Demostene, renderete i contratti e gli accordi vincolanti

invero la parte più notevole del testo dell'Anonimo, i due articoli di M. FARAGUNA, *Alle origini dell'oikonomia: dall'anonimo di Giamblico ad Aristotele*, in RAL s. 9, v.v (1994) 551-594; ID., *Pistis and apistia: Aspects of the Development of Social and Economic Relations in Classical Greece*, in *MedAnt* XV.1-2 (2012) 355-374.

(28) Importanti gli articoli che E.M. HARRIS ha dedicato a questo tema, con conclusioni a mio modesto avviso del tutto condivisibili: *The Rule of Law and Economic Growth in Ancient Greece*, in E.M. HARRIS/M. CANEVARO, *The Oxford Handbook of Ancient Greek Law*, online pre-publ. 2020; anche ID. *The Legal Foundations of Economic Growth in Ancient Greece*, in A. BRESSON/E. LO CASCIO/M. MAIURO/F. VELDE, *The Oxford Handbook of Economics of the Greek and Roman Worlds* (Oxford, in corso di stampa).

(29) L'orazione 56 ha ricevuto un commento in e da E.W. HARRIS, *Law and Economy in Classical Athens: [Demosthenes], 'Against Dyonisodorus'*, in <http://www.stoa.org/projects/demos/home>. La '*contra Formionem*' è edita con traduzione e commento da L. GERNET, PUF, *collection Budè* (Paris 1954).

(30) Dem. 56.48: Χωρίς δὲ, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μὴ ἀγνοεῖτε, ὅτι νυνὶ μίαν δίκην δικάζοντες νομοθετεῖτε ὑπὲρ ὅλου τοῦ ἐμπορίου, καὶ παρεστᾶσι πολλοὶ τῶν κατὰ θάλατταν ἐργαζέσθαι προαιρουμένων ὑμᾶς θεωροῦντες, πῶς τὸ πρᾶγμα τοῦτι κρίνετε.

e forti, e ai trasgressori non concederete perdono, più prontamente coloro che prestano denaro lo renderanno disponibile, e si accrescerà da ciò l'emporio anche per voi (31). Di nuovo è la certezza della legge e del vincolo contrattuale che sblocca le risorse, ed è a mio avviso notevole il cenno alla responsabilità dei giudici popolari, a loro volta giudicati e osservati per come giudicheranno da coloro che hanno scelto di investire capitale per mare. Nella più celebre 'contro Formione' (34.50-52), nei capitoli conclusivi, si ribadisce che il commercio dipende dal credito, e che chi commette un grave crimine disattendendo un contratto danneggia non solo il contraente, ma l'intera comunità, e se il giudizio finale volge le spalle ai creditori l'intero commercio rimarrà bloccato (32). Si tratta solo di applicare le buone leggi e gli aiuti che la norma prevede in soccorso di questi, e voi giudici ateniesi, continua Demostene, potrete avere il massimo del profitto dall'emporio (33). I tre passi possono in qualche modo essere legati insieme; la *pistis* dell'anonimo di Giamblico corrisponde alla perorazione della causa che difende i creditori nell'orazione adespota del corpo demostenico; l'*anomia*, da un lato, i verdetti che non proteggono i creditori dall'altra, causerebbero tutti un danno collettivo e il credito scomparirebbe. Laddove invece l'emporio fiorisce, la moneta circola, indipendentemente da quanta ve ne sia; la certezza del diritto è prerequisito fondamentale perché l'emporio si accresca. Ancora in 56.48, notevole è l'uso del verbo *auxano* riferito ad *emporion*; la crescita del volume delle merci scambiate è dato come un obiettivo perseguito oltre che auspicato dai cittadini e dagli attori economici. Ma non viene detto come e quanto l'emporio possa accrescersi, e l'attenzione si appunta su un richiamo parentetico e moraleggiante alla giustizia della corte, alle leggi del commercio, alla buona condotta nella città. L'economico è sussunto nel diritto, nella legge, nella politica.

(31) *Ibid.*: εἰ μὲν γὰρ ὑμεῖς τὰς συγγραφὰς καὶ τὰς ὁμολογίας τὰς πρὸς ἀλλήλους γιγνομένας ἰσχυρὰς οἴεσθε δεῖν εἶναι καὶ τοῖς παραβαίνουσιν αὐτὰς μηδεμίαν συγγνώμην ἔξετε, ἑτοιμότερον προήσονται τὰ ἑαυτῶν οἱ ἐπὶ τοῦ δανείζειν ὄντες, ἐκ δὲ τούτων αὐξηθήσεται ὑμῖν τὸ ἐμπόριον.

(32) Dem. 34.51: ἡγεῖσθαι γὰρ τοὺς τοιοῦτους οὐ μόνον τοὺς ἐντυγχάνοντας ἀδικεῖν, ἀλλὰ καὶ κοινῇ βλάπτειν τὸ ἐμπόριον ὑμῶν, εἰκότως. Αἱ γὰρ εὐπορίαὶ τοῖς ἐργαζομένοις οὐκ ἀπὸ τῶν δανειζομένων, ἀλλ' ἀπὸ τῶν δανειζόντων εἰσίν, καὶ οὔτε ναῦν οὔτε ναύκληρον οὔτ' ἐπιβάτην ἔστ' ἀναχθῆναι, τὸ τῶν δανειζόντων μέρος ἂν ἀφαιρηθῆ.

(33) Dem. 34.52: ὑμᾶς δὲ δεῖ σθνεπανορθοῦντας φαίνεσθαι καὶ μὴ συχωροῦντας τοῖς πονηροῖς, ἵν' ὑμῖν ὡς πλείστη ὠφέλεια παρὰ τὸ ἐμπόριον ᾗ.

Una lettura neo-istituzionalista è stata data anche dei provvedimenti in materia di contratti agrari nelle proprietà imperiali africane. La notorietà del dossier mi esime dal presentarlo o commentarlo. Aggiungo solo un paio di informazioni che valgono a completare il quadro delle fonti riportato da Riccobono (34), quindi da Flach e da Kehoe (35): un'ulteriore 'grande iscrizione' è stata pubblicata di recente, proviene da Lella Drebbia, è di età adrianea e serve a colmare alcune lacune nei testi adrianei prima noti (36); infine, nel 2016 è stata trovata la copia della *lex Hadriana de rudibus agris*, sempre nella media valle del Bagradas, ai confini con l'*ager* di Thugga. L'iscrizione è purtroppo molto rovinata nelle quattro facce, per cui l'editore, Hernan Gonzalez Bordas, sta tentando di perfezionarne la lettura con applicazione di nuove tecnologie. Il testo è sostanzialmente del tutto inedito, e probabilmente lo rimarrà ancora qualche anno, ma dal poco che è trapelato, la *lex* sembra essere molto diversa, molto più dettagliata, delle iscrizioni che riportano il *sermo procuratorum* che ad essa fa riferimento (37).

L'iscrizione di Lella Drebbia ha, al contrario, permesso di chiarire molti punti, sino alla sua pubblicazione congetturalmente, ma erroneamente, ricostruiti da Carcopino, e che invece ora sono stati chiariti (38). I tre testi che fanno menzione della *lex Hadriana de rudibus agris* sono quelli di Ain Djemala, Ain Wassel e Lella Drebbia. Essi non sono copie l'uno dell'altra o di un archetipo comune, ma tutte differenti, con parti

(34) S. RICCOBONO, *Fontes Iuris Romani Antejustiniani* I (Firenze 1940) n. 100-103.

(35) D. FLACH, *Inchriftenuntersuchungen zum Römischen Kolonat in Nordafrika*, in *Chiron* 8 (1978) 441-492; Id., *Die Pachtbedingungen der Kolonen und die Verwaltung der kaiserlichen Güter in Nordafrika*, in *ANRW* 2.10.2 (1982) 427-473; D. KEHOE, *Lease regulations for Roman Imperial Estates in North Africa*, pt. I in *ZPE* 56 (1984) 193-219; pt. II in *ZPE* 59 (1985) 151-172; Id., *The Economics of Agriculture on Roman Imperial Estates in North Africa* (Gottingen 1988).

(36) H.G. BORDAS/J. FRANCE, *A new edition of the imperial regulation from the Lella Drebbia site near Dougga* (*AE* 2001, 2083), in *JRA* 30 (2017) 408-428. Per i passi del *sermo procuratorum*, che saranno qui citati, si farà riferimento a questa edizione.

(37) Cfr. H.G. BORDAS, *Alcune considerazioni sulla portata della Lex Hadriana de rudibus agris*, in C. SORACI (cur.), *Fiscalità ed epigrafia nel mondo antico* (Roma-Bristol 2020) 61-75; A. CHÉRIF/H.G. BORDAS, *Henchir Hnich (Region du Krib, Tunisie): la decouverte de la première copie de la Lex Hadriana de agris rudibus et de trois inscriptions funéraires inédites*, in S. AOUNALLAH/A. MASTINO (cur.), *L'epigrafia del Nordafrica: novità, riletture, nuove sintesi* (Faenza 2020) 205-221.

(38) J. CARCOPINO, *L'inscription d'Aïn-el-Djemala*, in *MEFR* 26 (1906) 365-481; Id., *Encore sur l'inscription d'Aïn-el-Djemala*, in *Klio* 8 (1908) 154-185.

aggiunte o sottratte nella catena documentaria che presiede alla pubblicazione: tutte, tuttavia, hanno in comune la copia *verbatim* del *sermo procuratorum*, un documento evidentemente prodotto nell'ufficio del *rationalis patrimonii* di Cartagine (o *procurator patrimonii tractus Karthaginensis*) che applicava alle varie masse patrimoniali le clausole della *lex Hadriana* e che pertanto concedeva ai coloni la *possessio*, l'*usus proprius* e la *pignoris datio* delle *centuriae elocatae* lasciate non coltivate all'interno dei vari *saltus* imperiali (39). Una delle novità più rilevanti dell'iscrizione ora nota da Lellia Drebbia concerne il fatto che la *lex Manciana*, di cui conosciamo in dettaglio le clausole dall'iscrizione traiana di Henchir Mettich, non era richiamata nel *sermo procuratorum*, come sino ad oggi si era universalmente pensato e creduto (40). L'unica sezione che menziona la *lex Manciana* nelle iscrizioni adrianee è la petizione dei vicini del *fundus Neronianus*, riportata solo nella copia di Ain Djemala, in cui si chiedeva di adottare la *condicio lege Manciana*; nel *libellus* dei vicini del *fundus Neronianus* doveva anche menzionarsi la ragione per cui il *fundus Neronianus* poteva essere preso a modello dai coloni dei *saltus* vicini, vale a dire l'*incrementum habitatorum* del *fundus* (41). Purtroppo, la frattura della pietra proprio nel punto in cui la petizione sembra diffondersi sulle cause della richiesta impedisce di comprendere compiutamente il senso delle ragioni adottate dai coloni. Nella medesima iscrizione, e nelle altre due, il *sermo procuratorum* concede di praticare un più largo ventaglio di colture (anche il frumento, ad esempio, assente nella *lex Manciana*) (42), e concede una esenzione fiscale di dieci anni, anziché cinque, per i nuovi oliveti. In breve, da quanto sappiamo dal *sermo procuratorum* che applica la *lex Hadriana*, quest'ultima deve aver non solo ripreso delle clausole di una *lex data*, probabilmente una versione scritta di una forma di contratto agrario di *locatio conductio* che applicava delle

(39) Cfr. LD, col. III, ll. 7-14: *iis / que] qui occupaverint [po]- / ssi[dendi ac fru]uendi hered[i- / qu]e suo r[elin]quend[ti] id iu- / [s datur quod] est leg[i] <e> Hadr[i- / ana co]m[p]rebensum de ru- / [dibus agris] et iis qui per dec- / [em a]nno continuo incul- / [ti sunt]*.

(40) Per le proposte di integrazioni, avanzate negli anni dagli studiosi, e superate dal ritrovamento di LD, cfr. BORDAS/FRANCE, *A New Edition of the Imperial Regulation* 419, l. 10.

(41) Cfr. KEHOE, *The Economics of Agriculture* 56, col. I, ll. 8-11: *cu[m] / [ed]eremus hanc petitionem nostr[am], / [fu]ndum superscriptum N[eronian]- / [um] i[n]crementum habit[atorum] / ...*

(42) *Ibid.*, col. II, ll. 5-7: *om]nes partes agrorum, quae tam oleis au[ti] / vineis quam frumentis aptae sunt, e[x]- / coli iubet.*

clausole consuetudinarie dell'economia agraria africana e che fu formalizzata da Curtilius Mancina in età neroniana o successiva; il *sermo procuratorum*, non citando più la *lex Manciana*, ma la *lex Hadriana*, che sembra integrare e migliorare la *lex Manciana*, applica, con forti analogie alla costituzione adrianea sulla rateizzazione dei pagamenti dei *phoros*, quanto era stato un provvedimento di diritto privato sottoscritto all'interno di una proprietà privata su scala più larga. Ora, che l'Imperatore e il suo apparato fiscale e amministrativo che gestisce il patrimonio, agisca nelle proprietà imperiali come un privato con le sue proprietà credo sia pacifico e universalmente ammesso in dottrina (43). Se tuttavia non avessimo potuto leggere l'iscrizione di Henchir Mettich, che è di età traiana e riporta nel dettaglio quanto previsto dalla *lex Manciana*, avremmo forse completamente frainteso il modo di funzionamento di una importante iniziativa imperiale sui propri possedimenti. Questa iniziativa è senza dubbio un capitolo in una storia più lunga, in cui giocarono evidentemente fattori importanti come l'emulazione per (e il successo di) alcune forme contrattuali di origine privata, non imperiale. In breve, si mette a regime in età adrianea un provvedimento che attinge ad una prassi probabilmente consuetudinaria, ha carattere in molte parti tralaticio, non contiene sostanziali innovazioni se non nell'estensione della sua applicazione e nella sua pubblicità, a mezzo delle monumentali iscrizioni a noi giunte.

Nulla si dice nel *sermo* circa le ragioni che presiedono alla legislazione adrianea, salvo la *cura sua [scil. Caesaris] per quam adsidue pro humanis utilitatibus excubat*, evidentemente una formula retorica se non già cancelleresca, e tuttavia notevole per il fatto che siano anche qui richiamate le *utilitates*. Ugualmente, il principio di perequazione può ben essere individuato nel numero ridotto di *operae* che i coloni devono prestare nelle parti coltivate dal *conductor*, e di fatti sappiamo dalla più tarda iscrizione relativa al Saltus Burunitanus che è proprio sull'estorsione di un numero maggiore di giornate di lavoro che si esercita la pressione e la violenza dei *conductores*, nonché conflagra e si palesa all'attenzione imperiale la protesta dei coloni: le *ter binae operae* contenute nella *lex Hadriana* e nelle *litterae procuratorum quae sunt in tabulario tuo tractus Karthaginiensis* (44). Interessante notare come non

(43) Per questa riflessione, rimando in particolare a E. LO CASCIO, *Il princeps e il suo impero* (Bari 2000) 97-149.

(44) KEHOE, *The Economics of Agriculture* 65, col. III, ll. 4-13: *ut kapite le- / gis Hadrian(a)e, quod supra scriptum est, ad- / emptum est, ademptum sit ius etiam*

vi sia cenno alle *operae* nel *sermo procuratorum*, come invece doveva esservi nella *lex Hadriana* e appunto in altri documenti prodotti dalla cancelleria del *tractus* a Cartagine. L'omissione delle clausole relative al numero di *operae* nel *sermo procuratorum*, presenti tuttavia nel richiamo che viene fatto ad esse nell'iscrizione di Souk-el-Khmis, può forse motivarsi con il fatto che queste fossero consuetudinarie, e difatti appaiono già nell'iscrizione di Henchir-Mettich di età traiana come regolamento recepito nella *lex Manciana*. Il *sermo*, in buona sostanza, serve a garantire il diritto di possesso che i coloni potevano acquisire sulle *centuriae elocatae* e sugli agri incolti all'interno dei vari *saltus*, mentre i loro obblighi nei confronti dei *conductores*, la *operarum praebitio iugorumve* doveva valere da ben prima della *lex Hadriana*, e prescindeva dal titolo di possesso che la legge Adriana accordava loro. Di nuovo, una misura consuetudinaria.

Vorrei, a mo' di parziale conclusione, avanzare due considerazioni: dati come la crescita del mercato nell'orazione pseudodemostenica e l'incremento di popolazione del *saltus Neronianus* sono evidentemente interessantissimi, e lasciano intuire come una crescita economica, latamente intesa, fosse non solo desiderata e desiderabile, ma anche oggetto di riflessione, di dibattito e talora materia di intervento pubblico. Tale intervento, tuttavia, sembra avvalersi di uno strumentario concettuale proprio del diritto privato, ha carattere consuetudinario e tralaticio, agisce nel conferire diritti ed esenzioni goduti a livello personale (l'*ateleia* dei *kapeloi*, l'*usus proprius* dei coloni), e si ammanta di un linguaggio e di una retorica propri del paternalismo benevolo tipico, anzitutto, della politica (*humanitas, cura*), e che permea ogni aspetto del rapporto tra autorità imperiale e sudditi. Una reale indipendenza della categoria economica rispetto a quella politica o morale non è data rilevarla nella documentazione a noi giunta; la crescita auspicata o rilevata non è quantificata e nemmeno occupa una preminenza nell'argomentazione tale da renderla il messaggio e lo scopo primari dei provvedimenti imperiali. Su questo crinale incerto deve necessariamente muoversi chi voglia scrivere di economia antica; un oggetto fatalmente irriducibile alle categorie economiche moderne, sfuggente. La seconda considerazione è personale, ed è pertanto total-

proc(urator)ib(us), / nedum conductori, adversus colonos am- / plianti partes agrarias aut operar(um) prae- / bitionem iugorumve et, ut se habent litter(a)e / procuratorum), quae sunt in taulario tuo tractus Kar- / thaginensis), non amplius annuas quam binas / aratorias, binas sartorias, binas messo- / rias operas debeamus.

mente irrilevante per l'oggetto qui in discussione. Nel preparare queste brevi note ho letto molto al di fuori dei pochi documenti qui trattati, e ho speso tempo nell'interrogare le fonti tentando di mettere in crisi il modo in cui io, esposto, pur senza aderirvi, alla *Law and Economics*, e aderendo, seppur criticamente, alla *New Institutional Economics*, li avrei naturalmente letti. Posso confessare di essere entrato più volte in crisi. Il seme piantato dall'esercizio che mi è stato proposto, e a cui mi sono sottoposto, ha dato dei frutti del tutto inattesi, per cui piace qui chiudere con la confessione di un senso di dubbio, di beneficio del dubbio che, pur essendo un obbligo intellettuale per tutti, nel campo malcerto della storia economica antica diviene un metodo di lavoro oltre che un dovere epistemologico.